

Capo secondo AREA ALUNNI

ART. 11 - ASSENZE

Scuola dell'infanzia

- 1) I docenti annotano quotidianamente sul registro di sezione le presenze degli alunni.
- 2) Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell'infanzia, le assenze di breve durata (fino a cinque giorni) possono essere giustificate anche verbalmente alle insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione. Le assenze più lunghe, invece, devono essere giustificate attraverso certificato medico che attesti l'idoneità alla frequenza. Nei casi in cui l'assenza è prolungata per esigenze familiari, i genitori avvertiranno preventivamente la scuola mediante comunicazione scritta.
- 3) Se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi senza alcuna formale giustificazione da parte dei genitori, perde il diritto alla frequenza e viene depennato dal registro degli iscritti.

Scuola primaria e secondaria di 1° grado

- 1) Il docente in servizio alla 1ª ora è tenuto ad accogliere gli alunni e a riportare sul registro elettronico le assenze. Gli alunni che arrivano in ritardo sono ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione del Dirigente o di uno dei suoi collaboratori (reperibile presso la segreteria); in tal caso si procede a registrare il ritardo.
- 2) Le assenze sono giustificate sempre dal docente della prima ora. Un genitore, o chi ne fa le veci, sottoscrive sull'apposito libretto, da ritirare in segreteria, la dichiarazione relativa all'assenza. L'assenza da scuola dei propri figli, anche se interessa un solo giorno, deve essere comunque giustificata.
- 3) L'alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con l'obbligo di giustificare l'assenza il giorno seguente.
- 4) Per l'assenza causata da malattia e protratta per più di 5 giorni si richiede certificazione medica. L'alunno privo di certificato medico non può essere ammesso a scuola.
- 5) Per sospette malattie contagiose gli alunni che ne sono affetti potranno frequentare la scuola solo se il proprio medico curante autorizza per iscritto la permanenza in comunità.
- 6) In caso di pediculosi, l'alunno potrà rientrare a scuola dopo aver effettuato il trattamento previsto.
- 7) In caso di assenza per motivi di viaggio o altro, è opportuno comunicare preventivamente l'assenza dalla scuola che sarà giustificata direttamente dal genitore, altrimenti può essere prodotta dichiarazione preventiva.
- 8) Il docente coordinatore di classe avrà cura di segnalare formalmente assenze prolungate e/o reiterate nel tempo da parte degli alunni, nonché quelle che ricorrono sistematicamente nello stesso giorno della settimana.

Validità anno scolastico

- 9) Ogni studente, per vedersi riconosciuta la validità dell'anno scolastico, non deve superare, rispetto al monte ore annuo complessivo del curriculum, il 25% di ore di assenza dalle lezioni.

- 10) Nel computo delle ore di assenza rientrano:
- le assenze dell'intera giornata;
 - le entrate posticipate e le uscite anticipate.
- 11) Eventuali deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dai Consigli di Classe/Interclasse sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti:
- assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di dimissione, e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
 - assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza;
 - assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
 - assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;
 - assenze per impegni sportivi di rilevante livello agonistico, valutato da apposita commissione dell'istituto su richiesta scritta dell'interessato. Queste assenze dovranno essere certificate dalla società sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
- 12) Le deroghe al superamento del 25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe/Interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno interessato. Il Consiglio di Classe/Interclasse determina nel merito con specifica delibera motivata.
- 13) Nei giorni in cui l'istituto è costretto a posticipare l'orario di inizio delle lezioni a causa di problemi organizzativi (assemblea sindacale, organizzazione di eventi,...) la scuola comunica alle famiglie degli alunni la variazione dell'orario.

Reperibilità famiglie

- 1) I genitori degli alunni dell'I.C. sono tenuti a lasciare in segreteria i recapiti telefonici per essere rintracciati in caso di necessità nel periodo di permanenza dei figli a scuola.